

N. R.G. 7681/2016



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Composto dai seguenti Magistrati:

dr.ssa Liliana GUZZO

PRESIDENTE

dr. Luca BOCCUNI

GIUDICE REL.

dr.ssa Chiara CAMPAGNER

GIUDICE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa

DA

AA 1, AA 2, AA 3 e AA 4
rappresentati e difesi in giudizio dall'avv.to [redacted], con domicilio eletto presso il suo studio in Treviso, [redacted], in forza di procure in calce all'atto di citazione;

ATTORI

CONTRO

N.A. in LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA,
in persona dei commissari liquidatori *pro tempore*, corrente in Vicenza, rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti [redacted], [redacted], [redacted], [redacted] e [redacted], con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to [redacted] in Venezia - Mestre, via [redacted], in forza di procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta;

CONVENUTA

CONCLUSIONI DEGLI ATTORI:

"In via principale, accertarsi la nullità ex art. 2358 cc, del contratto di finanziamento e contestuale acquisto di azioni concluso tra gli odierni attori e N.A., nonché che nulla è a quest'ultima dovuto in forza di tale contratto. In via subordinata, accertarsi la nullità, ex art. 30 commi 6 e 7 D.Lgs. 24.2.1998 n. 58, del contratto di finanziamento e contestuale acquisto di azioni



concluso tra gli odierni attori e ~~.....~~, nonché che nulla è a quest'ultima dovuto in forza di tale contratto. In via ulteriormente subordinata, accertarsi l'inefficacia, ai sensi dell'art. 1322 comma 2 cc, del contratto di finanziamento e contestuale acquisto di azioni e obbligazioni convertibili concluso tra gli odierni attori e ~~.....~~, nonché che nulla è dovuto all'odierna convenuta in forza di tale contratto. Ancora in via subordinata, annullarsi ex art. 1427 e ss cc, il contratto di finanziamento e contestuale acquisto di azioni concluso tra gli odierni attori e ~~.....~~, oppure, in via gradata, accertarsi che il contratto è annullabile per le predette ragioni. In ulteriore subordine, risolversi, in ragione del venire meno degli elementi presupposti, meglio precisati in parte di fatto e di diritto, il negozio complesso concluso tra gli odierni attori e ~~.....~~ oppure, in via gradata, accertarsi che il negozio è risolvibile per le predette ragioni. Ancora in subordine, risolversi il contratto di finanziamento e contestuale acquisto di azioni concluso tra gli odierni attori e ~~.....~~ in forza delle molteplici violazioni, precisate in parte di fatto e di diritto, al D.Lgs. n. 58/1998, nonché al Regolamento intermediari adottato da Consob con delibera 29.10.2007 n. 16190, oppure, in via gradata, accertarsi che il negozio è risolvibile per le predette ragioni. In ultima istanza, accertarsi che ~~.....~~ è tenuta a risarcire in favore degli odierni attori il danno a questi ultimi cagionato in forza dell'inadempimento degli obblighi sanciti dal D.Lgs. n. 58/1998 e dal Regolamento intermediari adottato da Consob con delibera 29.10.2007 n. 16190, da quantificarsi nella svalutazione patita dalle azioni dall'acquisto alla pronuncia della decisione. In via istruttoria, ci si richiama alle istanze già formulate. Spese, diritti e onorari integralmente rifusi, ivi incluso il rimborso per spese generali".

CONCLUSIONI DELLA CONVENUTA:

"In via preliminare in rito, dichiarare l'inammissibilità o improcedibilità delle domande attoree e, conseguentemente, dell'intero giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 83 T.U.B. In subordine, in rito, dichiarare la propria incompetenza, in favore del Tribunale di Vicenza, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 83 e 87 T.U.B. Nel merito, rigettare tutte le domande avversarie per i motivi già esposti in atti. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande avversarie, determinare il *quantum debeatur* secondo quanto esposto in atti e quanto sarà provato in corso di giudizio. Con vittoria di spese, compensi e rimborso forfetario ex art. 2 D.M. 55/2014 del presente giudizio".

FATTO E DIRITTO



Con atto di citazione del 15.7.2016, regolarmente notificato, i coniugi **AA1** e **AA2** ed i loro figli **AA3** e **AA4**, asserendo che il capo famiglia e la di lui moglie sarebbero già stati soci di **NY**, avendo investito parte consistente dei risparmi della famiglia in azioni dell'istituto di credito, hanno evocato in giudizio la medesima banca, allegando che, nel mese di giugno del 2014, tramite il dipendente **X**, la convenuta avrebbe preso contatti al fine di proporre la sottoscrizione di un aumento di capitale che di lì a poco sarebbe stato deliberato, operazione descritta come del tutto conveniente, posto che i sottoscrittori non avrebbero dovuto sborsare alcuna somma di denaro, in caso di indisponibilità liquide, posto che il necessario sarebbe stato finanziato in modo agevolato della medesima banca mediante affidamento con scadenza a gennaio del 2016, in ogni caso prorogabile, e con promessa che alla scadenza le azioni sarebbero state riacquistate della emittente, così pareggiandosi i rapporti tra le parti ed ottenendo gli investitori un premio in azioni.

Gli attori hanno rammentato che, a seguito di detti contatti, si sarebbe presentato presso la sede dell'impresa di famiglia certo **Y**, che da tempo li seguiva nei loro rapporti con la banca, proponendo la sottoscrizione della documentazione necessaria per il perfezionamento dell'operazione descritta, cosicché **AA1** e la moglie avrebbero accesso un affidamento per l'importo di euro 1.100.000,00.= con scadenza fissata all'11.1.2016 e collegato a conto corrente n. **AA**, contestualmente sottoscrivendo l'adesione all'aumento di capitale di **NY**, utilizzando per i necessari versamenti i liquidi messi a disposizione con l'apertura di credito, in particolare girocontando dal menzionato conto corrente al conto corrente n. **SS**, dapprima somma di euro 80.000,00.=, in data 6.8.2014, e quindi la somma di euro 1.020.000,00.=, in data 27.8.2014, quando in ultima i medesimi **AA1** e **AA2** avrebbero sottoscritto l'aumento di capitale rispettivamente per euro 432.000,00.= ed euro 288.000,00.=, nonché avrebbero bonificato sui conti correnti personali dei figli la somma di euro 150.001,53.= ciascuno, utilizzati il medesimo giorno con la causale "versamento per aumento di capitale **NY**", divenendo anche **AA3** e **AA4** soci dell'istituto di credito. A detta degli attori, in buona sostanza, i componenti della famiglia avrebbero acquistato azioni di **NY** utilizzando il finanziamento per l'importo di euro 1.020.000,00.= messo a disposizione da parte della banca medesima, così evidenziandosi un inequivocabile collegamento negoziale tra il finanziamento rammentato e la sottoscrizione dell'aumento di capitale.

Dopo avere evidenziato che le azioni di **NY** sarebbero state valutate per euro 62,50.= ciascuna, secondo il valore dato alle stesse dal consiglio di amministrazione dell'istituto, non essendo esse circolanti sui mercati regolamentati, valore certamente sovrastimato



e, quindi, crollato a seguito delle vicende ispettive che avrebbero riguardato l'istituto di credito, sulla scorta del rammentato collegamento negoziale tra finanziamento e sottoscrizione dell'aumento di capitale, gli attori hanno evidenziato che l'operazione sarebbe stata posta in essere in violazione della disciplina prevista dall'art. 2358 cc, norma imperativa ed inderogabile sancente il divieto di assistenza finanziaria.

A detta di ~~AA1, AA2, AA3 e AA4~~, la violazione della norma citata, certamente applicabile alle società cooperative, quale era ~~AA1~~, al momento dei fatti allegati, comporterebbe la nullità dall'operazione di finanziamento ed acquisto, rappresentando esse un unico programma negoziale.

In ogni caso, gli attori hanno impugnato l'operazione negoziale, costituita dai negozi tra loro collegati, affermandone l'inefficacia, in considerazione della loro causa concreta e della loro funzione atipica, così essendo l'operazione medesima immeritevole di tutela, ai sensi dell'art. 1322 cc, posto che essa avrebbe posto unicamente sull'investitore i relativi rischi, avvantaggiando la sola banca per la redditività del finanziamento erogato.

Gli attori, peraltro, evidenziando che ~~AA1~~, nell'operazione avrebbe agito anche quale intermediario finanziario e che l'operazione si sarebbe perfezionata fuori dai locali commerciali della banca e presso la ditta di famiglia, come già evidenziato, hanno censurato di nullità l'acquisto delle azioni ed il collegato finanziamento, ai sensi dell'art. 30 commi 6 e 7 D.Lgs. n. 58/1998, non essendo stato consegnato agli investitori alcun documento o formulario a cui si possa evincersi la riconosciuta facoltà di recesso dall'acquisto entro il termine di sette giorni decorrenti dalla sottoscrizione del medesimo.

Considerato il prezzo sovrastimato delle azioni e la conseguente condotta ingannatoria e truffaldina della banca, anche circa il valore delle partecipazioni, ~~AA1, AA2~~ e i loro figli hanno affermato l'annullabilità dell'intera operazione per dolo, quale vizio del consenso.

Rammentando di avere acconsentito alla sottoscrizione dell'aumento di capitale sul presupposto condiviso tra le parti che le stesse fossero facilmente liquidabili al valore indicato dagli organi gestori della banca, in modo da poter rientrare altrettanto facilmente del proprio debito risultante dal finanziamento impiegato per l'acquisto azionario, elementi rivelatisi in realtà insussistenti, gli attori hanno chiesto la risoluzione dei contratti collegati in ragione dell'istituto della presupposizione condizionante la validità ed efficacia del contratto.

Infine, ~~AA1, AA2~~ e i loro figli, sempre considerando ~~AA1~~ agente quale intermediario finanziario, hanno affermato che la convenuta sarebbe stata inadempiente rispetto agli obblighi di informativa dell'investimento, a mente dell'art. 21 T.U.F. e



della relativa disciplina integrativa regolamentare, nonché inadempiente agli obblighi inerenti alla valutazione di adeguatezza o appropriatezza dell'investimento. Sempre in riferimento agli obblighi sanzionati dalla disciplina riservata all'attività di intermediazione finanziaria, gli attori hanno evidenziato come l'intera operazione sarebbe stata eseguita in evidente conflitto di interesse. Considerato l'inadempimento da parte della banca degli obblighi inerenti all'esecuzione del contratto di servizio di investimento, gli attori hanno chiesto la risoluzione dell'intera operazione, costituita dai negozi collegati.

In ragione dell'accoglimento delle domande di nullità, annullamento ovvero di risoluzione, parti attrici hanno concluso chiedendo la condanna alle conseguenti prestazioni restitutorie, nonché la condanna di **AA1** e **AA2**, al risarcimento dei danni per l'inadempimento da parte della società convenuta degli obblighi sanciti in capo all'intermediario finanziario.

AA1 si è costituita in giudizio contestando la fondatezza delle domande di controparte, prima tra tutte quelle fondate sull'asserita violazione del divieto di assistenza finanziaria di cui all'art. 2358 cc.

In primo luogo, la convenuta ha negato la sussistenza del collegamento negoziale tra il finanziamento erogato a **AA1** e **AA2** e la sottoscrizione dell'aumento di capitale, non prevedendo il primo nessun vincolo di utilizzo nel senso prospettato, tanto che dell'importo finanziato e oggetto di girconto, solo la somma di euro 720.000,00.= sarebbe asseritamente stata utilizzata dai finanziati per acquistare azioni di **AA1**, essendo la somma di euro 300.000,00.= riversata dai genitori in favore dei figli i quali avrebbero provveduto ad eseguire autonomamente l'acquisto azionario e, in ogni caso, rimanendo l'importo di euro 80.000,00.= nella disponibilità di **AA1** e della di lui moglie, importo pacificamente mai impiegato per l'operazione allegata. Inoltre, la banca convenuta ha rilevato come al momento degli acquisti azionari nessun finanziamento sarebbe stato concesso, posto che esso sarebbe stato successivo.

In ogni caso, la banca convenuta ha evidenziato che l'intento di utilizzare i denari finanziati per l'acquisto delle azioni della finanziante altro non sarebbe che un motivo interno alla sfera volitiva degli attori, non potendosi intravedere alcun oggettivo collegamento causale tra i negozi oggetto di lite. Anche a volere individuare un nesso giuridicamente rilevante tra i contratti, **AA1**

AA1 ha negato l'applicabilità dell'art. 2358 cc alle società cooperative, quale ella era al momento dell'operazione, in forza del principio generale di cui all'art. 2519 cc, potendosi applicare la disciplina delle società per azioni solo in quanto compatibile, compatibilità esclusa in ragione del fine mutualistico dell'impresa che ben potrebbe per il raggiungimento dei suoi scopi e, quindi, al fine di promuovere la diffusione dell'azionariato e del risparmio, finanziare l'acquisto di



proprie partecipazioni. Peraltro, pur ammettendo la possibilità di applicare l'art. 2358 cc, a detta della convenuta detta disciplina in concreto non sarebbe stata violata, tenuto conto che la banca avrebbe posseduto riserve disponibili in grado di coprire non solo i presunti finanziamenti interessati al fenomeno denunciato. Sempre in riferimento alla affermata violazione dell'art. 2358 cc, ~~MA~~ ha evidenziato come la nullità del contratto per contrarietà a norme imperative postulerebbe una violazione attinente alla disciplina degli elementi intrinseci della fattispecie negoziale, relativi alla struttura o al contenuto del contratto, di modo che, fissando la disposizione in commento regole di comportamento imposte agli organi gestori, non potrebbero predicarsi le conseguenze invalidanti allegate dagli attori. Infine, la banca convenuta ha evidenziato che, anche volendo ritenere applicabile la sanzione demolitoria invocata dall'attrice, comunque l'art. 2358 cc comporterebbe la possibilità di invalidare unicamente il contratto di finanziamento e non l'acquisto azionario, posto che detta conseguenza sarebbe in contrasto con la *ratio* della norma, tutelante l'effettività del patrimonio sociale. In effetti, la declaratoria di nullità sia dei finanziamenti che dell'acquisto azionario determinerebbe, a detta della convenuta, l'estinzione per compensazione del credito vantato verso il socio per il rimborso del finanziamento con il debito per la restituzione del prezzo ricevuto per l'acquisto delle azioni, avendo la società in contropartita la retrocessione di azioni proprie che dal suo punto di vista non avrebbero alcun valore intrinseco.

~~MA~~ ha negato la fondatezza anche delle domande di inefficacia allegate sotto il profilo della mancanza di meritevolezza di tutela l'operazione considerata in ragione della sua funzione atipica.

Quanto alle violazioni relative alla disciplina del T.U.F., asseritamente comportanti la nullità degli atti negoziali oggetto di giudizio, ~~MA~~ ha evidenziato che i preordini di acquisto sarebbero stati sottoscritti presso la filiale di pertinenza della ~~MA~~ e che i contratti quadro avrebbero espressamente previsto il diritto di recesso. Peraltro, in punto nullità per difetto di avviso della possibilità di recesso, la banca ha evidenziato come la norma intenderebbe perseguire lo scopo di evitare che l'investitore venga colto impreparato e di sorpresa, circostanza questa esclusa, viste le trattative intercorse in precedenza tra le parti e pur evidenziate dall'attrice, cosicché pur sussistendo i presupposti formali per l'applicazione dell'art. 30 T.U.F., l'utilizzo dello strumento sarebbe da reputarsi in sostanza abusivo, essendo possibile sollevare l'*exceptio doli*.

Quanto all'affermata invalidità dei contratti asseritamente affetti da vizi del consenso, ~~MA~~ ha negato i raggiri allegati da controparte.

~~MA~~ ha ecepto anche l'insussistenza delle violazioni relative ai doveri informativi e dei doveri imposti all'intermediario dalla disciplina del testo unico, in ogni



caso non avendo agito ella in detta veste, con conseguente irrilevanza anche delle censure mosse dagli attori *ex art.* 30 T.U.F., e per la carenza di qualsivoglia inadempimento imputabile, così non giustificandosi in alcun modo le domande di risoluzione e conseguenti pretese restitutorie e risarcitorie.

Infine, ~~la Banca~~ ha negato qualsivoglia responsabilità contrattuale in riferimento alla violazione dei doveri dell'intermediario finanziario, essendo infondate le domande di risarcimento del danno, dovendosi se del caso procedere alla riduzione delle pretese, ai sensi dell'art. 1227 cc, non potendosi *in toto* ricondurre la perdita economica alla condotta della banca, dato che parte attrice avrebbe da sempre investito in azioni della banca in modo consapevole dei relativi rischi di perdita.

Nel corso del giudizio, ~~la Banca~~ è stata sottoposta a liquidazione coatta amministrativa, conseguendo la declaratoria di interruzione del processo, riassunto da parte degli attori tutti che hanno riproposto nei confronti della liquidazione le domande come riportate in epigrafe.

A loro volta, si sono costituiti in giudizio i commissari liquidatori, riportandosi nel merito alle difese già spese dalla banca *in bonis*, e in rito eccependo l'improcedibilità delle domande avversarie e l'incompetenza del Tribunale adito.

Nel dettaglio, ~~la Banca~~ in liquidazione coatta amministrativa ha eccepito che, ai sensi dell'art. 83 T.U.B., dalla data di insediamento degli organi liquidatori, contro la banca in liquidazione non potrebbe essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto previsto dagli artt. 87, 88, 89 e 92 comma 3 del medesimo testo normativo, essendo competente per le azioni civili di qualsiasi natura derivanti dalla liquidazione esclusivamente il Tribunale del luogo dove la banca avrebbe sede legale.

Stante l'ampiezza della disposizione in questione, richiamante l'inammissibilità o improseguibilità di "ogni tipo di azione", diversamente dall'art. 51 L.F. richiamante le sole azioni esecutive e cautelari sui beni compresi nel fallimento, a detta della procedura, le domande azionate nel processo così come riassunto nei suoi confronti sarebbero inequivocabilmente improcedibili, posto che ogni pretesa vantata si dovrebbe far valere esclusivamente nella fase della formazione del passivo ed in sede concorsuale, rientrando nel novero della disciplina in questione tutte le azioni e, quindi, oltre che le domande di condanna, anche le domande di accertamento e costitutive. Così, detta improcedibilità, a detta della liquidazione, dovrebbe riguardare anche le domande di nullità e le domande costitutive di annullamento e risoluzione, sottendendo le stesse l'accertamento di crediti vantati da parte attrice e non potendo neppure essere fatti valere detti crediti restitutori o risarcitori in via di compensazione, in difetto di domanda di condanna da parte della procedura. Peraltro, a



detta della liquidazione convenuta, non ammettendo la procedura di liquidazione coatta il ritorno *in bonis* dell'impresa, a differenza che nell'ipotesi del fallimento, neppure sarebbe possibile prospettare l'ammissibile proposizione delle domande in questione per l'evenienza della chiusura della liquidazione, non potendosi ravvisare alcuna concreta utilità nelle domande attoree.

Sotto altro profilo, la liquidazione concorsuale ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Venezia, posto che l'art. 83 T.U.B. già citato prevedrebbe la competenza inderogabile e funzionale del Tribunale del luogo dove la banca ha sede, essendo così competente il Tribunale di Vicenza.

L'art. 83 T.U.B., in tema di liquidazione coatta amministrativa di istituti bancari, testualmente stabilisce che dalla data di insediamento degli organi liquidatori, ai sensi dell'articolo 85, e comunque dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di adozione del provvedimento che dispone la liquidazione coatta, "non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare". Le norme richiamate dall'art. 83 T.U.B., regolano poi la possibilità di promuovere domande di accertamento giudiziale di crediti attraverso il procedimento di opposizione allo stato passivo ove il commissario liquidatore non abbia ammesso ovvero abbia ammesso scorrettamente durante la procedura amministrativa di cui all'art. 86 del medesimo testo normativo, una richiesta di ammissione, ove le decisioni in tema adottate dal Tribunale della sede della banca sono definite esecutive quando divengano definitive, regolandosi inoltre l'ipotesi delle insinuazioni tardive, sempre di competenza del medesimo Tribunale, nonché le contestazioni al bilancio finale di liquidazione al piano di riparto e al rendiconto finanziario.

Peraltro, analoga disciplina dell'accertamento concorsuale dei crediti si ritrova per il caso di fallimento, ove l'art. 51 L.F., richiamato anche dall'art. 201 del medesimo corpo normativo in materia di liquidazione coatta amministrativa ordinaria, pone la regola dell'improcedibilità in maniera espressa solo per le azioni esecutive e cautelari, mentre l'improcedibilità delle cause di cognizione aventi ad oggetto una pretesa di credito viene ricavata dagli artt. 52 e 208 L.F. che riservano allo speciale rito dell'insinuazione nello stato passivo il riconoscimento dei diritti del creditore.

Al di là dell'ampio riferimento alla improponibilità o improseguibilità di qualsivoglia azione contro la procedura di liquidazione coatta, ci si domanda se residua un ambito nel quale determinate domande continuino ad essere proponibili e perseguibili contro la procedura, domande che ovviamente non siano azioni esecutive o cautelari ovvero domande relative all'accertamento di crediti vantati verso impresa bancaria in liquidazione, posto che il contesto normativo richiamato



prevede necessariamente che detti crediti vengano accertati ed eventualmente riconosciuti secondo le speciali regole del concorso già richiamate.

La questione riguarda la possibilità di proporre o proseguire azioni di mero accertamento ovvero costitutive, evidenziandosi come la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto un ambito di proponibilità davanti al Giudice diverso da quello del concorso di domande contro la liquidazione coatta amministrativa. In primo luogo, ci si riferisce alle domande proposte dal lavoratore dipendente relative all'impugnazione del licenziamento, ove volte alla sua reintegrazione sul posto di lavoro. In particolare, Cass. Sez. Un. n. 141/2006 ha espressamente rilevato come il lavoratore dipendente deve proporre o proseguire davanti al Giudice del lavoro le azioni non aventi ad oggetto la condanna al pagamento di una somma di denaro, come quelle tendenti alla dichiarazione di illegittimità del licenziamento o alla reintegrazione nel posto di lavoro, mentre divengono improponibili o improseguibili per la durata della procedura amministrativa di liquidazione le azioni tese all'ottenimento di una condanna pecuniaria. Dello stesso segno è la successiva giurisprudenza della Cassazione che ha ripetutamente affermato che la sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria della società datrice di lavoro, anche se impresa bancaria, determina l'improponibilità o l'improseguibilità, per tutta la durata della procedura, delle azioni del lavoratore dirette ad ottenere una condanna pecuniaria, benchè accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale, dovendosi viceversa proporre o proseguire davanti al Giudice del lavoro le diverse azioni volte ad impugnare il licenziamento (*ex multis* Cass. n. 15066/2017).

In termini generali, può dunque dirsi che l'improponibilità o l'improseguibilità delle domande verso la liquidazione coatta amministrativa dell'impresa bancaria riguarda tutte le domande che sono funzionali all'accertamento di un credito verso l'impresa in liquidazione, anche ove dette domande siano di mero accertamento di detto credito e non di condanna, ovvero anche ove dette domande siano costitutive o di accertamento e vengano invocate quali presupposto dell'insorgenza di un credito risarcitorio o restitutorio da far valere verso la procedura, non potendosi derogare all'accertamento del credito e dei suoi presupposti secondo le regole del concorso.

D'altronde, vista la già evidenziata analogia di disciplina tra il fallimento o la procedura di liquidazione coatta amministrativa ordinaria con la disciplina della liquidazione coatta delle imprese bancarie, può ben dirsi che la giurisprudenza formatasi in tema di fallimento esprima principi ermeneutici rilevanti anche per il caso che occupa. In particolare ci si riferisce al principio espresso ripetutamente dalla Corte di Cassazione secondo cui rientrano nella competenza del Giudice del concorso non solo le domande di condanna e di accertamento di crediti, ma anche tutte le domande



che comunque sono funzionali ad incidere sul patrimonio del fallimento, compresi gli accertamenti che costituiscono la premessa di una pretesa nei confronti della massa o diretti a porre in essere il presupposto di una domanda di condanna (Cass. n. 17388/2007; Cass. n. 17279/2010; Cass. n. 25868/2011), mentre rimangono escluse dalle regole dell'accertamento concorsuale e della formazione dello stato passivo tutte le domande di accertamento o costitutive, come possono essere le domande di accertamento delle nullità di un contratto, ovvero le domande di annullamento, ovvero di risoluzione, quando dirette non a far valere crediti risarcitori o restitutori, ma semplicemente ove essere siano dirette a conseguire la liberazione da un obbligo assunto verso l'impresa sottoposta a procedura concorsuale, tutela questa in sé che il Giudice del concorso non è deputato a dare.

In altre parole, la procedibilità o la proseguibilità debbono essere mantenute per tutte le domande che non sono funzionali all'accertamento di crediti da vantare verso la procedura, crediti la cui tutela può essere concessa, per volontà del legislatore, solo secondo le regole del concorso: tra dette domande non funzionali all'accertamento dei crediti rientrano quelle volte ad accertare l'insussistenza di crediti vantati dall'impresa *in bonis* e proprie della procedura ove sarà ben possibile agire secondo le regole ordinarie, anche ove l'insussistenza del credito dipenda dalla nullità, dalla annullabilità ovvero dalla risoluzione del contratto, sempre che dette pretese siano funzionali all'accertamento negativo del credito vantato dalla procedura medesima.

Fatte queste doverose premesse, deve osservarsi che, nel caso di specie, gli attori, a seguito della riassunzione del giudizio, hanno chiaramente abbandonato le domande di condanna e di risarcimento dei danni asseritamente subiti in ragione della affermata responsabilità dell'impresa bancaria *in bonis*. In effetti, dette pretese si sarebbero dovute ritenere certamente improseguibili, dovendo essere fatta valere secondo il disposto degli artt. 86 e ss. T.U.B. ogni domanda di accertamento della responsabilità dell'istituto di credito, nonché ogni conseguente domanda di accertamento e condanna al pagamento del relativo credito risarcitorio, come dicasi per ogni domanda di carattere restitutorio, su qualsivoglia titolo fondata. Sebbene gli attori abbiano abbandonato, a seguito della riassunzione del giudizio le domande di condanna, va osservato che gli stessi hanno insistito nella pretesa di accertamento del credito risarcitorio asseritamente vantato per la violazione da parte della banca convenuta degli obblighi imposti quale intermediario finanziario per il collocamento delle azioni oggetto di lite. Tuttavia, per quanto detto, è ovvio osservare che anche detta pretesa di mero accertamento deve reputarsi certamente improcedibile, essendo essa funzionale all'affermazione di un credito verso la procedura, credito che deve essere necessariamente ed esclusivamente accertato secondo le regole del concorso più volte richiamate.



Diverse e più articolate considerazioni debbono essere fatte in riferimento alle altre domande di nullità, inefficacia, annullamento e risoluzione proposte dai AA 1 e AA2 e dai loro figli.

In primo luogo, deve evidenziarsi che, sebbene gli attori abbiano originariamente richiesto le declaratorie indicate con ogni conseguente "effetto restitutorio", non può dirsi essere stato allegato che il finanziamento asseritamente collegato alla sottoscrizione dell'aumento di capitale sia stato rimborsato dagli attori medesimi, rimborso che costituirebbe il presupposto per la pretesa restituzione di quanto indebitamente versato in forza di titolo nullo, annullabile o inefficace, posto che in realtà nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio e nelle susseguenti memorie non si fa mai riferimento alla ripetizione delle somme versate ad estinzione dell'affidamento. In effetti, a seguito della riassunzione, gli attori hanno chiesto, in ragione delle dedotte invalidità o in ragione della dedotta inefficacia dei negozi collegati, l'accertamento di nulla dovere per il rapporto negoziale in essere, con evidente riferimento alla volontà di essere liberati dagli obblighi contrattuali ancora da eseguire ed assunti in ragione dell'operazione oggetto di lite, così chiarendo di essere ancora tenuti all'adempimento delle obbligazioni, con conseguente interesse alla relativa liberazione in ragione dell'accertamento di nulla dovere a causa della invalidità o inefficacia dei titoli negoziali collegati.

Va, poi, osservato che gli attori, in sede di riassunzione, in riferimento all'affermata annullabilità per dolo dei contratti collegati e alla affermata risolubilità dei medesimi per il venire meno degli elementi presupposti, ovvero per inadempimento degli obblighi imposti all'intermediario, hanno chiesto l'accertamento dell'annullabilità o risolubilità, nulla essendo così dovuto in forza dei rapporti in essere, salvo in sede di precisazione delle conclusioni riproporre le domande costitutive di annullamento e risoluzione.

Diversamente da quanto sostenuto dalla liquidazione convenuta, non può dirsi che le pretese costitutive, rinunciate con la riassunzione, siano state riproposte inammissibilmente come domande nuove in sede di precisazione delle conclusioni, posto che comunque è chiaro che gli attori, con l'atto di riassunzione del giudizio, dopo l'interruzione dichiarata per la sottoposizione della banca alla procedura di liquidazione concorsuale, hanno inteso mantenere l'effetto liberatorio dai propri obblighi, precisando di richiedere l'accertamento che nulla sarebbe dovuto all'istituto di credito in ragione dei contratti collegati, effetto liberatorio conseguibile in ragione delle pronunce costitutive. Le domande costitutive per cui è questione, in effetti, non possono reputarsi abbandonate in corso di causa e, quindi, successivamente riproposte in modo inammissibile, posto che non è consentito dedurre detto abbandono per il semplice fatto che gli attori abbiano chiesto di "accertarsi" l'annullabilità per dolo o la risolubilità dei contratti collegati, senza formalmente chiedere l'annullamento o la risoluzione.



Premesso che la questione della procedibilità delle domande di nullità, inefficacia, annullabilità o risoluzione deve essere valutata in ragione della prospettazione attorea, a prescindere dalla loro fondatezza, si è già detto che l'allegazione di fondo delle difese di parti attrici è quella della sussistenza del collegamento negoziale tra il finanziamento erogato e l'acquisto delle azioni ed obbligazioni dell'istituto di credito convenuto e ciò, sia al fine della integrazione della fattispecie di cui all'art. 2358 cc, con conseguente affermata nullità dei negozi collegati, sia al fine di affermare la nullità di entrambi i contratti in ragione della invalidità dell'acquisto delle azioni sul presupposto che **MM** abbia agito quale intermediario finanziario in violazione delle norme riguardanti l'indicazione del diritto di recesso. In termini analoghi, gli attori hanno affermato l'invalidità o l'annullabilità dei negozi collegati (finanziamento e acquisto delle partecipazioni azionarie della banca) in ragione del fatto che i negozi in questione sarebbero affetti dal vizio del consenso, così come hanno prospettato la risoluzione dei contratti di investimento e del collegato finanziamento per presupposizione e per violazione degli obblighi incumbenti sulla banca intermediaria.

Dette pretese ben possono essere valutate come funzionali alla domanda di accertamento negativo del credito di **MM** il cui titolo è costituito fondamentalmente dal finanziamento oggetto di contestazione, intendendo gli attori essere liberati dagli obblighi inerenti, per cui entro questi precisi limiti le stesse domande possono reputarsi del tutto perseguibili.

Infatti, per quanto sinora argomentato e nei limiti dalla domanda di accertamento negativo del credito vantato da **MM**, è consentito affermare l'ammissibilità e procedibilità delle domande di invalidità o risoluzione dei negozi collegati, al fine di ottenere la liberazione dalle obbligazioni assunte dagli attori verso **MM**.

In conclusione, debbono reputarsi procedibili verso la liquidazione coatta amministrativa di **MM** le sole domande di nullità, inefficacia, annullamento o risoluzione dei contratti asseritamente collegati oggetto di lite, volte all'accertamento negativo del debito derivante in capo agli attori dai rapporti dedotti e, in particolare dal rapporto di finanziamento, al fine di ottenere la liberazione del relativo debito, mentre vanno repute improseguibili le domande di accertamento di crediti vantabili verso la procedura.

Quanto all'affermata incompetenza del Tribunale di Venezia, quale Sezione Specializzata in Materia di Impresa, essendo asseritamente competente in via funzionale ed inderogabile il Tribunale di Vicenza, quale Giudice del luogo in cui ha sede la banca in liquidazione, a norma dell'art. 83 comma 3 ultima parte, va osservato che l'eccezione assume rilevanza unicamente in riferimento alle domande repute perseguibili e dirette, previo accertamento della invalidità o inefficacia dei contratti asseritamente collegati, che alcun credito la procedura può vantare verso



l'attrice in virtù del titolo negoziale per cui è giudizio. Ora, in punto va rilevato semplicemente che le domande in questione non traggono origine né sono derivanti dalla liquidazione coatta amministrativa, non trovando per esse applicazione la regola di competenza invocata dalla convenuta.

La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza e le spese regolate al definitivo giudizio di merito.

P.Q.M.

Il Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata in Materia di Impresa, non definitivamente pronunciando, così provvede:

1. dichiara improcedibili le domande di accertamento dei crediti, a qualsivoglia titolo vantate, proposte dagli attori ~~AA1~~ **AA1**, ~~AA2~~ **AA2**, ~~AA3~~ **AA3** e ~~AA4~~ **AA4** nei confronti di ~~AA~~ **AA** in liquidazione coatta amministrativa;
2. rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza.

Spese al definitivo.

Venezia, 5 giugno 2019

Il Giudice Est.
Dr. Luca Boccuni

Il Presidente
Dr.ssa Liliana Guzzo

